

**PROPOSTA DI LEGGE 11 MARZO 1982 \***

*Nuove norme per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e per la riforma dell'organizzazione della tutela*

\* D'iniziativa dei deputati Ferri e altri (AC 3252).

**TITOLO I: Norme generali**

art. 1

*Finalità*

La Repubblica, in attuazione dei principi fissati dall'art. 9 della Costituzione, assicura la tutela, la conservazione e l'arricchimento del patrimonio culturale del Paese e dell'ambiente storico e naturale di cui tale patrimonio è elemento costitutivo e qualificante e ne promuove la conoscenza e la valorizzazione.

L'adempimento delle funzioni indicate nel precedente comma è momento essenziale ed integrante della politica di sviluppo economico, di progresso culturale e civile, di programmazione e qualificazione territoriale.

La Repubblica favorisce l'accesso alla conoscenza dei beni culturali e ambientali e la fruizione dei relativi servizi da parte di tutti i cittadini, in modo da concorrere anche in questo campo, rimuovendo privilegi, discriminazioni e diseguaglianze, alla più ampia attuazione della personalità di ciascuno, secondo i fini indicati dal secondo comma dell'art. 3 della Costituzione.

art. 2

*Estensione del concetto di bene culturale e ambientale*

Sono soggetti alla presente legge, oltre ai beni culturali e ambientali di interesse archeologico, storico, artistico, archivistico e librario, di cui all'art. 1 del d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, e gli altri espressamente considerati nella legislazione vigente, anche tutti quei beni che, considerati singolarmente o nel loro insieme, costituiscono un significativo documento dell'ambiente storico e naturale in cui l'uomo è vissuto e vive, dello sviluppo culturale, scientifico e tecnico della civiltà umana, del costume della lingua, delle arti e delle tradizioni popolari.

Gli atti con i quali i beni indicati nel precedente comma sono riconosciuti di interesse culturale hanno valore dichiarativo.

art. 3

*Concorso dello Stato, delle Regioni e degli enti locali nella politica di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali*

Al perseguimento delle finalità indicate nel precedente articolo concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e in collaborazione tra loro, lo Stato, le Regioni, gli enti locali.

art. 4

*Competenze riservate allo Stato*

Sono riservate allo Stato le seguenti funzioni:

- a) la disciplina delle norme di tutela dei beni culturali e ambientali valide in tutto il territorio nazionale;
- b) le competenze in materia di esportazione e importazione e la normativa sia di natura finanziaria sia per quel che concerne la tutela del patrimonio culturale nazionale, compresa la facoltà di escludere dall'esportazione categorie di beni culturali, in via temporanea o definitiva;
- c) la definizione, sentite le Regioni, dei principi che regolano la formazione e il Reclutamento del personale, in modo da assicurare, sia per il personale statale sia per quello dipendente dalle Regioni e

- dagli enti locali, una preparazione scientifica e tecnica adeguata alle funzioni, possibilità di mobilità fra le diverse Amministrazioni, omogeneità nei criteri di concorso e nello stato giuridico;
- d) l'azione di indirizzo e coordinamento in tutto l'ambito della politica dei beni culturali e ambientali, tenuto conto degli obiettivi della programmazione economica, sociale e culturale;
- e) l'elaborazione di un programma nazionale di settore, con compiti di promozione culturale e scientifica e di riequilibrio sociale e territoriale, con particolare riguardo alle zone del Paese più carenti di servizi socio-culturali o caratterizzate da particolare degrado ambientale;
- f) l'esercizio delle funzioni amministrative e di vigilanza nei confronti degli Istituti centrali e degli altri organismi dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui ai successivi artt. 19, 20, 22 e 25;
- g) la determinazione, con l'ausilio degli Istituti e organismi di cui alla precedente lettera f), di metodologie e *standards* unitari per le attività di conoscenza e di catalogazione, per gli interventi di conservazione e di restauro, per la predisposizione di un adeguato livello tecnico-funzionale dei servizi, garantendo altresì, sempre attraverso tali istituti e organismi, assistenza e consulenza tecnica e scientifica a sostegno dell'azione delle Regioni e degli enti locali;
- h) l'esercizio dei poteri cautelari, di surroga e ispettivi necessari per assicurare, in ogni caso, l'attuazione delle leggi di tutela, come previsto dal successivo art. 9;
- i) le iniziative volte ad assicurare la tutela dei beni facenti parte del nostro patrimonio culturale che si trovino fuori del territorio culturale, a promuovere all'estero la conoscenza di tale patrimonio, a favorire gli scambi culturali, a dare applicazione alle convenzioni internazionali.

La disciplina di cui alle lettere a), b) e c), è definita per legge.

L'azione di indirizzo e di coordinamento di cui alle lettere d) ed e) rientra nei compiti propri del Governo.

Le funzioni di cui alle lettere f), g) ed h), sono di competenza del Ministro per i beni culturali e ambientali, fatte salve le prerogative del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali di cui ai successivi artt. 13, 14 e 15.

Alle iniziative di cui alla lettera i) provvede il Ministro per i beni culturali e ambientali d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

Nell'esercizio delle funzioni in materia di esportazione e importazione concorrono, ciascuno per le proprie competenze, il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Ministro delle finanze.

## art. 5

### *Competenze delle Regioni*

Ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione sono delegate alle Regioni le funzioni amministrative attualmente svolte dal Ministero per i beni culturali e ambientali attraverso le Soprintendenze per i beni archeologici, le Soprintendenze per i beni storici e artistici, e le Soprintendenze per i beni ambientali e architettonici, le Soprintendenze archivistiche e gli archivi di Stato, ad eccezione dell'Archivio centrale dello Stato. Assieme alla delega delle funzione sono trasferiti alle Regioni il relativo personale, gli uffici e le attrezzature. I beni culturali di proprietà demaniali (archivi, biblioteche, gallerie, musei, aree archeologiche, ville storiche, edifici monumentali, ed aree assimilate) continuano a far parte del demanio dello Stato, ma ne è delegata alle Regioni la gestione, ad eccezione di quanto previsto nei successivi artt. 20, 21, 22, e 23.

E' altresì di competenza delle Regioni l'esercizio delle funzioni dirette ad assicurare la tutela, la valorizzazione e la pubblica fruizione dei beni naturalistici, scientifici, demoantropologici che ai sensi del precedente art. 2 costituiscono parte integrante del patrimonio culturale della Nazione. A tal fine è delegata alle Regioni, per quel che riguarda le finalità della presente legge e il rispetto delle norme di tutela in essa indicate, la vigilanza sui musei naturalistici, scientifici, di storia della scienza e della tecnica, demoantropologici, di arti e tradizioni popolari nonché sugli orti botanici, sui giardini zoologici, sui parchi e sulle riserve naturali.

Le Regioni provvedono al riordinamento delle funzioni ad esse delegate in materia di beni culturali e ambientali in modo da assicurarne l'esercizio unitamente a quello delle funzioni già trasferite o delegate o comunque riconosciute di loro competenza; e in modo da congiungere l'azione di conservazione e di tutela con quella rivolta a promuovere e ad estendere la conoscenza e la fruizione dei beni stessi.

Nel riordinamento del complesso delle funzioni la Regione dovrà perciò prevedere:

- a) l'unificazione in Soprintendenze pluridisciplinari delle funzioni oggi frazionate fra diverse Soprintendenze settoriali;
- b) la dotazione di tali Soprintendenze con servizi e competenze scientifiche e professionali articolate in modo da provvedere ai compiti di tutela del complesso dei beni che sono oggetto della presente legge;
- c) la predisposizione di adeguate strutture per le iniziative di promozione culturale e per l'attività didattica.

art. 6

#### *Applicazione della presente legge nelle Regioni a statuto speciale*

Per l'estensione delle norme e dei princìpi della presente legge alle Regioni a statuto speciale si procederà secondo le modalità sancite dai rispettivi statuti e ferme restando le più ampie competenze ad esse già riconosciute.

Per gli Uffici di esportazione si applicano, in ogni caso, le norme di cui al successivo art. 25.

art. 7

#### *Compiti dei Comuni*

I Comuni hanno compiti di promozione culturale ed educativa per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e svolgono tali compiti sia attraverso proprie iniziative sia contribuendo al sostegno o alla costituzione di enti, istituzioni, fondazioni, consorzi, associazioni che operano in questo campo.

I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione dei musei, delle gallerie, degli archivi, delle biblioteche, delle aree archeologiche e degli altri istituti assimilati che siano di loro proprietà o la cui gestione sia ad essi delegata dalle Regioni secondo i criteri ed entro i limiti indicati nel successivo art. 33.

I musei, le gallerie, gli archivi, le biblioteche, le aree archeologiche e gli altri istituti che sono gestiti dai Comuni, perché di loro proprietà o per delega della Regione, sono sottoposti alla vigilanza della Regione stessa, la quale, attraverso la Soprintendenza e i suoi organi scientifici e tecnici, assicura che sia data piena attuazione alle norme di tutela e garantisce il rispetto degli indirizzi, degli *standards* e delle metodologie fissati in sede nazionale, nei modi previsti dal precedente art. 4. Fermi restando i vincoli e gli obblighi derivanti da tale vigilanza, ai musei, alle gallerie, alle biblioteche, agli archivi, agli scavi archeologici e altri istituti assimilati viene riconosciuta autonomia amministrativo-contabile e di direzione culturale e scientifica entro i limiti determinati dalle leggi statali e regionali.

I Comuni debbono altresì assicurare, nei loro strumenti urbanistici, la tutela, la valorizzazione l'uso pubblico dei beni culturali e ambientali, garantendo il pieno rispetto dei vincoli e degli obiettivi stabiliti in applicazione delle leggi statali e regionali.

art. 8

#### *Compiti delle Province*

Le Province hanno compiti di promozione educativa e culturale, sia attraverso proprie istituzioni sia attraverso iniziative di coordinamento dell'azione che svolgono, al riguardo, i Comuni ed altri enti e istituzioni.

Esse provvedono, sino a diverso ordinamento o al trasferimento di tali istituzioni ai Comuni, alla

gestione dei musei, delle biblioteche e degli altri istituti di loro proprietà. Per la vigilanza su tali musei, biblioteche, istituti e per la loro autonomia amministrativa, culturale e scientifica si applicano le norme previste dal terzo comma del precedente

art. 7.

Le Province esercitano altresì le funzioni ad esse delegate dalle leggi regionali, secondo i criteri fissati nel successivo art. 34, con particolare riferimento alla programmazione dello sviluppo e alla distribuzione territoriale dei servizi e degli istituti culturali.

art. 9

*Poteri cautelari e di surroga del Ministro per i beni culturali e ambientali*

Il Governo, attraverso il Ministro per i beni culturali e ambientali, ha la responsabilità di assicurare la piena attuazione delle norme nazionali di tutela e ha perciò il potere di intervenire, per tutti i beni di cui al precedente art. 2, in caso di mancata applicazione o di violazione delle norme.

In tale caso il Ministro adotta i provvedimenti cautelari che ritenga più idonei alla tutela dei beni e del patrimonio culturale e ambientale, in attesa che vengano adottati dalle Regioni i provvedimenti previsti dalle norme di tutela. Nell'adottare il provvedimento cautelare il Ministro deve determinare il termine perentorio, comunque non superiore ad un anno, entro il quale la Regione deve emanare il provvedimento di sua competenza. Qualora entro tale termine la Regione non intervenga, provvede direttamente il Ministro in conformità con le norme di tutela. Tale potere cautelare e di surroga può essere esercitato dal Ministro anche per i beni non notificati o comunque non inclusi dalla Regione nell'inventario dei beni culturali.

Per le bellezze naturali, conformemente a quanto già disposto dall'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale, ha il potere di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvati dalla Regione e di inibire lavori o disporre la sospensione quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi.

art. 10

*Comitato interministeriale per l'ambiente*

Il Presidente del Consiglio dei ministri assicura il funzionamento di un Comitato per l'ambiente che ha il compito di coordinare le politiche di tutela ambientale. Il Comitato è composto: dal Ministro per i beni culturali e ambientali, che lo presiede, e dai Ministri della sanità, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, della marina mercantile, per la ricerca scientifica e tecnologica. I Ministri possono farsi rappresentare da un Sottosegretario di Stato.

**TITOLO II: *Ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali***

art. 11

*Indirizzo, coordinamento e programmazione*

Il Ministro per i beni culturali e ambientali formula al Consiglio dei ministri proposte per l'attività di indirizzo e coordinamento della politica dei beni culturali e ambientali sul piano nazionale e sottopone annualmente alla sua approvazione il programma nazionale di settore. Tale programma è elaborato sulla base delle proposte formulate dal Comitato di programmazione per i beni culturali e ambientali, di cui al successivo art. 12, sentito il parere obbligatorio del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Esso deve essere coordinato con gli obiettivi di sviluppo civile, culturale ed economico-sociale del Paese.

Il programma è presentato al Parlamento come allegato al bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali.

art. 12

*Comitato di programmazione per i beni culturali e ambientali*

Il Comitato di programmazione per i beni culturali e ambientali è l'organo che assiste il Ministro, con compiti di proposta, per l'elaborazione del programma nazionale di settore. Esso è presieduto dal Ministro ed è composto: dal Vicepresidente del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali; dai Presidenti dei Comitati di settore di cui all'art. 15; dal responsabile della Segreteria generale, dal Direttore dell'Ufficio studi e programmazione del Ministero e da cinque esperti designati dal Ministro; da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero della pubblica istruzione, del bilancio e della programmazione economica, per la ricerca scientifica e tecnologica; dai rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; da cinque rappresentanti designati dall'Associazione nazionale Comuni italiani e tre designati dall'Unione Province d'Italia. Il Comitato si avvale, per l'elaborazione del programma, dell'ufficio studi e programmazione del Ministero e della sue strutture tecniche e scientifiche; tiene conto delle proposte formulate dalle Regioni e dai Comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, nonché di eventuali indirizzi indicati dal Consiglio nazionale in assemblea plenaria.

Il Ministro, prima di presentare il programma all'approvazione del Consiglio dei ministri, lo sottopone al parere obbligatorio dell'assemblea plenaria del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Il Comitato può articolarsi in gruppi o commissioni di lavoro.

art. 13

*Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali*

Il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali istituito col d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, è così modificato nella sua composizione:

1) trentaquattro membri eletti fra tutti i funzionari scientifici di ruolo che operano nel settore dei beni culturali e ambientali, nell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, degli enti locali. Tali rappresentanti saranno così distribuiti:

- a) quattro per il settore archeologico;
- b) sei per il settore storico -artistico di cui due per l'arte contemporanea;
- c) quattro per il settore architettonico;
- d) quattro per il settore delle biblioteche;
- e) quattro per il settore archivistico;
- f) uno per gli esperti (chimici, fisici, eccetera) operanti nei ruoli dell'Amministrazione dei beni culturali;

- g) tre per il settore demoantropologico;
- h) due per il settore musicologico;
- i) tre per il settore naturalistico e paesistico;
- l) tre per il settore tecnico-scientifico e di storia della scienza e della tecnica;

2) trentaquattro docenti universitari, ordinari o associati, così distribuiti:

- a) quattro per le discipline archeologiche;
- b) sei per le discipline storico-artistiche di cui due per l'arte contemporanea;
- c) due per il settore musicologico;
- d) quattro per le discipline architettoniche e urbanistiche;
- e) tre per le discipline storiche;
- f) tre per le discipline linguistiche e demoantropologiche;
- g) tre per le discipline bibliografiche;
- h) tre per le discipline archivistiche;
- i) tre per le discipline scientifico-naturalistiche;
- l) tre per le discipline attinenti alla storia della scienza e della tecnica;

3) sei rappresentanti degli istituti culturali compresi nella tabella prevista dall'art. 1, secondo comma,

della legge 2 aprile 1980, n. 123, eletti anche fuori del proprio ambito dai Presidenti di tali istituti;

4) sei studiosi designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

5) sei esperti sui problemi dell'arte contemporanea, designati tre dall'Associazione nazionale Comuni italiani a tre dall'Unione Province italiane. I tre esperti designati dall'ANCI debbono essere scelti tra artisti di chiara fama.

Alle riunioni del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali partecipano, con voto consultivo, anche il responsabile della segreteria generale del Ministero e il Direttore dell'ufficio studi e programmazione.

Le modalità elettorali e le categorie fra le quali sono eletti i membri di cui ai numeri 1 e 2 del precedente primo comma sono precisate dal Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto, sentito il parere delle competenti Commissioni del Senato e della Camera. In tutte le elezioni e in tutte le designazioni a base elettiva, nelle quali si tratta di eleggere più di una persona, è d'obbligo il voto limitato.

Il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali dispone, per l'esercizio delle proprie funzioni, di una segreteria che fa capo al Vice presidente e ai Presidenti dei Comitati di settore e che deve essere adeguata per consistenza numerica, livello e competenze disciplinari, all'obiettivo di assicurare un idoneo supporto conoscitivo e organizzativo. Il Ministro per i beni culturali e ambientali determina, con proprio decreto, la composizione di tale organismo, del quale, su richiesta del Consiglio, può far parte per comando - personale di ruolo sia dello Stato sia delle Regioni.

art. 14

#### *Compiti del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali*

Il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali esercita le funzioni ad esso attribuite dal d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805 e dalla presente legge. In particolare esso è organo di consulenza tecnica e scientifica a formula proposte per l'azione di indirizzo e di coordinamento di competenza del Governo. Esprime parere obbligatorio sul programma prima della sua presentazione al Consiglio dei ministri. Ha, sia nella sua composizione plenaria sia attraverso i Comitati di settore, compiti di proposta e di iniziativa per l'esercizio dei poteri cautelari e di surroga di cui al precedente art. 9 e per l'integrazione dell'inventario dei beni culturali e ambientali e degli elenchi delle bellezze naturali predisposti dalle Regioni.

Al fine di garantire al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali il concreto esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, vengono trasmessi d'ufficio al Consiglio stesso:

a) i programmi e le relazioni di attività delle giunte regionali in materia di beni culturali;

b) le relazioni e i pareri delle Soprintendenze anche nel caso di deliberazione della Regione difforme da tali pareri;

c) rapporti, programmi e proposte dell'Ufficio studi e programmazione e degli Istituti centrali.

Il Consiglio può inoltre richiedere all'Ufficio studi e programmazione agli Istituti centrali, agli organi regionali supplementi di indagini e ogni altra informazione.

art. 15

#### *Comitati di settore*

Il Consiglio nazionale si articola in Comitati di settore stabili e in gruppi di lavoro in relazione a specifici problemi.

Sono costituiti i seguenti Comitati di settore:

1) Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici;

2) Comitato di settore per i beni archeologici;

3) Comitato di settore per i beni storici e artistici;

4) Comitato di settore per l'arte contemporanea;

5) Comitato di settore per i beni archivistici;

- 6) Comitato di settore per i beni librari e audiovisivi;
- 7) Comitato di settore per i beni demoantropologici;
- 8) Comitato di settore per i beni naturalistici;
- 9) Comitato di settore per i beni tecnico-scientifici e di storia della scienza e della tecnica;
- 10) Comitato di settore per gli istituti culturali. Tutti i membri effettivi del Consiglio nazionale sono distribuiti fra i Comitati di settore. La composizione dei Comitati di settore è stabilita, su proposta del Consiglio nazionale, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

Ogni Comitato elegge a maggioranza nel proprio seno un Presidente e un Vicepresidente. I Comitati di settore esercitano le funzioni ad essi attribuite dal d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805 e dalla presente legge.

Essi possono riunirsi anche congiuntamente per la discussione di temi di interesse comune.

art. 16

#### *Segreteria generale del Ministero per i beni culturali e ambientali*

Presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è istituita una Segreteria generale, che è diretta da un funzionario proveniente dai ruoli tecnico-scientifici, la cui qualifica è equiparata a quella di dirigente generale. Egli prende il nome di Segretario generale del Ministero.

La Segreteria generale è l'organo tecnico-operativo per la esecuzione delle funzioni di competenza del Ministro e in particolare per quelle di coordinamento dell'attività degli Istituti centrali e degli altri servizi o Istituti che fanno capo al Ministero; nonché per l'esercizio da parte del Ministro dei poteri cautelari e di surroga di cui all'art. 9.

Alla Segreteria generale fanno capo i funzionari tecnico-scientifici appartenenti al ruolo degli ispettori centrali del Ministero.

art. 17

#### *Ufficio studi e programmazione*

E' istituito l'Ufficio studi e programmazione, che sostituisce l'Ufficio studi previsto dal d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805.

Esso si articola, secondo modalità definite con decreto del Ministro, in sezioni stabili e in gruppi di studio e progettazione anche per singoli programmi.

Per l'elaborazione di singoli programmi o per l'acquisizione di pareri tecnici, l'Ufficio studi e programmazione può avvalersi della consulenza, anche attraverso convenzioni, dell'Università, del Consiglio nazionale delle ricerche, di altri enti pubblici di ricerca, di società di progettazione a capitale prevalentemente pubblico. Esso stabilisce accordi di collaborazione con organismi governativi internazionali che agiscono nel campo dei beni culturali.

L'Ufficio studi e programmazione è diretto da un funzionario proveniente dai ruoli tecnico-scientifici dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali.

art. 18

#### *Ufficio amministrativo*

Per le competenze amministrative relative alle strutture del Ministero, agli Istituti centrali e agli altri istituti dipendenti, è istituito un ufficio amministrativo nell'ambito della Segreteria generale. La Direzione generale per gli affari amministrativi e il personale e gli uffici centrali attualmente costituiti presso il Ministero sono soppressi nei modi previsti dal successivo art. 28.

art. 19

#### *Istituti centrali*

L'art. 12 del d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, è sostituito dal seguente:

Sono Istituti centrali che operano alle dirette dipendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali:

- a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
- b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
- c) l'Istituto centrale per la patologia del libro;
- d) l'Istituto centrale per il restauro;
- e) l'Istituto centrale per l'inventariazione archivistica.

Tali Istituti hanno autonomia amministrativa e contabile, per quanto concerne le spese relative all'attività svolta e a quelle di funzionamento, con esclusione delle spese per il personale; sono organi tecnici di ricerca, elaborazione, documentazione che operano anche in collaborazione, attraverso convenzioni, con l'università, il Consiglio nazionale delle ricerche, altri istituti pubblici di ricerca, organismi internazionali; fissano standards o metodologie per la politica di tutela, documentazione, catalogazione, conservazione e restauro dei beni culturali; forniscono pareri al Ministro, al Comitato per la programmazione, al Consiglio nazionale; formulano programmi e proposte all'Ufficio studi e programmazione del Ministero e ai Comitati di settore del Consiglio nazionale; forniscono consulenza tecnico-scientifica alle Regioni, alle Soprintendenze e agli istituti museali; sono dotati, oltre che del personale e delle attrezzature necessarie per l'esercizio di queste funzioni e delle altre a ciascuno di essi attribuite, di unità operative per particolari interventi su tutto il territorio nazionale, in relazione a questioni di particolare complessità tecnico-scientifica o a situazioni di emergenza. L'ordinamento interno di ciascun Istituto, che deve comprendere uno o più laboratori di ricerca ed un ufficio amministrativo, è stabilito con decreto del Ministro, sentito il competente Comitato di settore. Ferme restando le competenze del Comitato di gestione di cui agli articoli 19, 20, 21 del d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, presso ogni Istituto centrale è costituito un Consiglio di istituto formato da tutti i funzionari del ruolo direttivo e da sette rappresentanti del restante personale tecnico, amministrativo ed esecutivo. Il Consiglio, oltre a formulare pareri e proposte sull'organizzazione e sullo svolgimento dei servizi, sull'utilizzazione del personale e su tutte le questioni ad esso sottoposte, discute e approva preventivamente il programma annuale dell'Istituto.

art. 20

#### *Istituti nazionali*

Sono Istituti nazionali, che operano alle dipendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali, i seguenti istituti:

- a) le Biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze;
- b) l'Archivio centrale dello Stato;
- c) la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea con sede in Roma;
- d) l'Istituto nazionale per la grafica;
- e) la Discoteca di Stato, che assume la denominazione di Discoteca e nastroteca nazionale;
- f) la Cineteca nazionale, dopo il riordinamento di cui al successivo comma.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per i beni culturali e ambientali, di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, presenterà al Parlamento un disegno di legge per il riordinamento della Cineteca nazionale e il suo inquadramento fra gli Istituti nazionali dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

Entro tale data il Ministro per i beni culturali e ambientali presenterà al Parlamento altro disegno di legge per il riordinamento della Discoteca e Nastroteca nazionale come istituto scientifico e archivio del disco e del nastro. Sia la Discoteca e Nastroteca nazionale sia la Cineteca nazionale dovranno essere dotate di laboratori di ricerca per la conservazione e il restauro del materiale filmico e audiovisivo. Altri istituti nazionali potranno essere costituiti con appositi disegni di legge, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, in relazione ai problemi di tutela e valorizzazione dei beni naturalistici, di quelli attinenti alla storia della scienza e della tecnica, di quelli demoantropologici.



Sino a nuovo ordinamento, da definirsi non oltre due anni dall'attuazione della delega di cui al primo comma dell'art. 5, restano altresì alle dipendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali il Museo nazionale delle arti e delle tradizioni popolari, il Museo nazionale di arte orientale, il Museo delle antichità egizie di Torino. Il Museo di Castel S. Angelo di Roma e l'Opificio delle pietre dure di Firenze sono trasferiti, rispettivamente, alla Regione Lazio e alla Regione Toscana.

Gli Istituti nazionali di cui ai precedenti commi, oltre a svolgere le funzioni ad essi attribuite dalla legislazione vigente, hanno, per le rispettive materie, compiti di assistenza e consulenza scientifica per le Regioni, le Soprintendenze, gli istituti museali, nonché compiti di promozione della ricerca anche in collaborazione con le Università e il Consiglio nazionale delle ricerche, con altre istituzioni nazionali o internazionali, con le missioni italiane di ricerca all'estero.

Gli Istituti nazionali hanno autonomia amministrativa e contabile, nelle forme previste per gli Istituti centrali.

Si applica agli Istituti nazionali quanto disposto nell'ultimo comma del precedente articolo.

art. 21

#### *Biblioteche universitarie*

Per le biblioteche universitarie attualmente dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, è delegato ad emanare un decreto avente valore di legge per il loro riordinamento secondo i seguenti criteri:

- 1) trasferimento sotto la competenza del Ministero della pubblica istruzione e attribuzione alla relativa Università delle biblioteche la cui attività è essenzialmente in funzione dell'Università stessa;
- 2) trasferimento alla Regione in cui hanno sede delle biblioteche che svolgono prevalentemente una funzione di biblioteca pubblica. Per l'elaborazione del decreto dovrà essere sentito il parere delle Regioni e delle Università interessate, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, del Consiglio universitario nazionale. Con almeno due mesi di anticipo rispetto alle date di scadenza della delega lo schema di decreto dovrà essere sottoposto, per il parere, all'esame delle competenti Commissioni del Senato e della Camera.

art. 22

#### *Biblioteche annesse ai monumenti nazionali*

Sono escluse dai trasferimenti e dalle deleghe di cui alla presente legge le biblioteche già di proprietà ecclesiastica annesse ai monumenti nazionali.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali garantisce a tali biblioteche l'assistenza tecnica e scientifica e contribuisce, con apposito stanziamento di bilancio, alle spese di conservazione, restauro, catalogazione e ricerca. Le biblioteche annesse ai monumenti nazionali debbono garantire, secondo criteri da definire con apposito regolamento, l'accesso al pubblico; non possono essere attribuiti ad esse compiti ordinari nel quadro della organizzazione dei servizi di pubblica lettura.

L'Istituto per il catalogo unico delle biblioteche e per le informazioni bibliografiche include nei suoi programmi, al fine della catalogazione e dell'informazione bibliografica, il patrimonio librario delle biblioteche annesse ai monumenti nazionali.

art. 23

#### *Trasferimenti di biblioteche alle Regioni*

Ad eccezione delle Biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze, di quelle indicate nei due precedenti articoli e di quelle con sede in Roma annesse agli Istituti storici, il cui riordinamento sarà definito nel quadro della riforma di tale istituti, tutte le altre biblioteche pubbliche statali sono trasferite alle Regioni e inquadrate nel Sistema bibliotecario regionale.

art. 24

*Sistema bibliotecario nazionale*

Tutte le biblioteche funzionanti sul territorio nazionale, a chiunque appartengano, purché aperte al pubblico, sono unità di servizio del Sistema bibliotecario nazionale, per quanto riguarda la circolazione dell'informazione e la disponibilità dei documenti. Il Sistema bibliotecario nazionale si articola in Sistemi regionali e subregionali.

Lo Stato e le Regioni concorrono, ciascuno per la propria competenza, al funzionamento e allo sviluppo del Sistema bibliotecario nazionale. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, attraverso l'Istituto per il catalogo unico e le due biblioteche nazionali centrali, assicura sul piano nazionale, stabilendo i necessari raccordi con i Sistemi bibliotecari regionali, la catalogazione e l'informazione bibliografica, la documentazione e la conservazione della produzione nazionale e della principale produzione straniera, il prestito nazionale e internazionale.

art. 25

*Servizio centrale e uffici regionali per l'esportazione*

Presso l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione è istituito un Servizio centrale per le esportazioni e le importazioni con il compito di garantire un adeguato supporto tecnico-informativo per l'esercizio delle norme di tutela relative all'importazione e all'esportazione delle opere d'arte e dei beni culturali. Tale Servizio centrale si avvale della banca dati del Catalogo nazionale dei beni culturali e del Catalogo unico delle biblioteche ed è collegato con i Centri regionali di catalogazione e documentazione, di cui all'art. 30.

Presso ogni capoluogo di Regione è istituito, con sede presso l'Istituto regionale per il catalogo e la documentazione di cui al successivo art. 30, un Ufficio per la esportazione e l'importazione delle opere d'arte e dei beni culturali ivi compresi i beni archivistici e librari. Ogni Ufficio esportazione trasmette copia degli atti relative alle pratiche di esportazione e importazione al Servizio centrale per la esportazione e l'importazione.

Le Commissioni per l'esportazione e la importazione sono presiedute, secondo criteri di rotazione, da un funzionario dei ruoli direttivi tecnico-scientifici dell'Amministrazione statale per i beni culturali e ambientali e sono costituite, sempre con criteri di rotazione, da funzionari scientifici e da personale tecnico e amministrativo delle Soprintendenze delle rispettive Regioni, integrati, ove necessario per acquisire specifiche competenze, da funzionari scientifici di altre Regioni e da docenti universitari. Nell'assolvimento di queste funzioni il Presidente e i membri della Commissione assumono veste di pubblici ufficiali.

Il Governo, con d.P.R., su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle finanze, sentite le Regioni, stabilisce entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'eventuale istituzione l'ubicazione di sedi decentrate degli uffici regionali per la importazione e l'esportazione, in modo da garantire la necessaria sorveglianza presso porti, aeroporti e valichi di frontiera.

art. 26

*Delega al Governo per le norme relative alla formazione e al reclutamento del personale*

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali e sentito il parere delle Regioni, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, il Governo è delegato a emanare con proprio decreto norme aventi valore di legge contenenti principi generali in materia di formazione e reclutamento del personale delle Amministrazioni dei beni culturali e ambientali.

Tali norme dovranno essere tali da assicurare:

a) l'introduzione di criteri omogenei per la formazione e il reclutamento del personale impiegato nell'Amministrazione dei beni culturali, sia esso appartenente ai ruoli dello Stato, delle Regioni o degli enti locali;

b) l'ingresso nei ruoli unicamente mediante concorso pubblico;

c) il possesso, ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'ingresso nei ruoli del personale scientifico, di una laurea specifica e di un titolo di specializzazione postuniversitario conseguito attraverso corsi organizzati dalle Università ovvero, in mancanza di tali corsi, attraverso corsi promossi dallo stesso Ministero per i beni culturali e ambientali in collaborazione con le Università;

d) l'ingresso nei ruoli del personale intermedio con livelli di formazione o di specializzazione scolastica o postscolastica che, in rapporto alle diverse funzioni, siano tali da garantire un'elevata qualificazione culturale e professionale dell'intera Amministrazione;

e) opportune agevolazioni per l'aggiornamento, l'attività di ricerca, l'ulteriore qualificazione culturale e professionale del personale scientifico e tecnico, anche attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari specialistici sia in Italia sia all'estero;

f) misure di incentivazione della mobilità del personale, soprattutto dei ruoli scientifici e tecnici, fra le varie Amministrazioni.

Le norme delegate dovranno essere sottoposte al parere delle Commissioni competenti del Senato e della Camera con almeno due mesi di anticipo rispetto alla scadenza della delega.

art. 27

#### *Scuole speciali e attività di formazione*

Con i medesimi termini a modalità di cui al precedente articolo il Governo è delegato ad emanare norme aventi valore di legge, allo scopo di:

a) riordinare le scuole speciali, già esistenti presso l'Istituto centrale del restauro, l'Istituto di patologia del libro, gli Archivi di Stato, definendo programmi e modalità di accesso e le equipollenze dei titoli di studio rilasciati e adeguando le strutture di tali Compiti alle accresciute esigenze della politica di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;

b) fissare criteri generali in materia di corsi di formazione professionale organizzati dalle Regioni per addetti alla manutenzione e per operatori dei servizi bibliotecari e museali;

c) istituire, di intesa con facoltà o dipartimenti universitari, corsi di specializzazione per la formazione di personale scientifico e tecnico da impiegare nell'attività di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni naturalistici, di quelli riguardanti la storia della scienza e della tecnica, di quelli demoantropologici;

d) promuovere, di intesa con facoltà o dipartimenti universitari, corsi di qualificazione e aggiornamento ai fini del potenziamento dei servizi didattici e delle attività di promozione culturale rivolte ad estendere la conoscenza del patrimonio culturale e ambientale.

art. 28

#### *Riordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali*

Entro sei mesi e con le modalità indicate nel precedente art. 26, il Governo è altresì delegato ad emanare un decreto avente valore di legge riguardante la riorganizzazione degli uffici e degli organi direttamente dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali e l'assetto del personale, prevedendo in particolare:

a) il trasferimento alle Regioni del personale statale degli organi periferici, secondo le norme di cui all'art. 112 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Tale personale sarà sistemato in via definitiva secondo le modalità di cui all'art. 123 del citato d.P.R., con leggi regionali da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento di delega;

b) la soppressione degli uffici centrali e degli altri servizi amministrativi non previsti dalla presente legge;

c) la determinazione del personale amministrativo strettamente necessario alla gestione dei residui compiti di amministrazione diretta;

d) la determinazione anche in aumento del personale tecnico e scientifico, adeguato per numero e

per professionalità ai compiti attribuiti dalla presente legge al Ministero per i beni culturali e ambientali e agli Istituti da esso dipendenti.

### **TITOLO III: *Esercizio delle funzioni delegate o trasferite alle Regioni e agli enti locali***

art. 29

#### *Compiti delle Regioni*

E' compito delle Regioni:

- a) garantire, in concorso con gli enti locali territoriali, la piena attuazione sia delle norme di tutela sia degli indirizzi e dei programmi fissati in sede nazionale e provvedere ad un'integrale catalogazione e documentazione dei beni culturali e ambientali situati sul territorio regionale;
- b) promuovere, in particolare nel quadro delle attività scolastiche ed educative e potenziando a tal fine i servizi didattici, la più ampia fruizione e conoscenza da parte di tutti i cittadini del patrimonio storico, culturale e ambientale;
- c) includere la tutela, l'uso pubblico e la valorizzazione dei beni culturali tra gli obiettivi della programmazione economico-sociale, assicurando in particolare l'organico inserimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali nella politica urbanistica, di pianificazione territoriale, di protezione della natura e dell'ambiente;
- d) disciplinare in modo unitario, con leggi di riassetto organizzativo per l'intera materia da emanarsi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'esercizio dei poteri delegati e trasferiti, compresi quelli già attribuiti con precedenti leggi, e procedere in tale sede all'eventuale delega agli enti locali territoriali. Fino all'entrata in vigore delle leggi attuative regionali l'esercizio delle competenze delegate con la presente legge e l'amministrazione degli istituti, dei beni e del personale trasferito sono affidati alle Regioni ma sono regolati dalle vigenti disposizioni;
- e) esercitare funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza nei confronti degli enti locali;
- f) elaborare programmi poliennali, articolati per piani annuali e per ambiti territoriali, nei quali saranno precisati gli obiettivi di catalogazione, tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Tali programmi dovranno anche tendere ad assicurare una equilibrata distribuzione degli istituti e dei servizi culturali nel territorio.

art. 30

#### *Criteri generali per l'organizzazione delle Soprintendenze e degli Istituti regionali*

Nell'emanare le leggi regionali di riassetto organizzativo, di cui alla lettera d) del precedente art. 29, le Regioni dovranno attenersi ai seguenti criteri:

- a) riordino dei servizi e degli istituti delegati o trasferiti attraverso la costituzione a livello regionale o subregionale, sotto la vigilanza dell'assessorato o del dipartimento competente, di Soprintendenze pluridisciplinari per i beni culturali e ambientali, riservando in ogni caso la direzione di tali Soprintendenze ai funzionari appartenenti ai ruoli scientifici;
- b) riconoscimento alle Soprintendenze di autonomia amministrativa e contabile a di gestione culturale e scientifica, secondo modalità definite dalle leggi regionali, tenuto conto delle funzioni e delle competenze attribuite alle Soprintendenze dalla presente legge;
- c) articolazione delle Soprintendenze in servizi che tengano conto delle diverse categorie di beni da tutelare (beni archeologici, storico-artistici, architettonico-ambientali, archivistici, librari, naturalistici, scientifico-tecnici, demoantropologici, eccetera);
- d) istituzione di un organo di raccordo fra le Soprintendenze nel caso in cui il territorio regionale sia diviso in più Soprintendenze;
- e) costituzione a livello regionale di un Istituto regionale per il catalogo e la documentazione, che coordinerà il lavoro svolto in questo campo dalle Soprintendenze e opererà secondo criteri e metodologie fissati dall'Istituto centrale, in modo da assicurare omogeneità alla catalogazione e documentazione sul piano nazionale;

f) istituzione di altri Istituti regionali, fra i quali, di norma, un Centro regionale per il restauro; che si avvarrà dell'assistenza e della consulenza tecnica dell'Istituto centrale e opererà come organo di supporto per le Soprintendenze e per gli istituti museali degli enti locali, e di un Centro per l'informazione bibliografica collegato al Sistema bibliotecario nazionale;

g) riconoscimento anche agli Istituti regionali, secondo modalità e nei limiti fissati dalle leggi regionali, di autonomia amministrativa e contabile e di gestione culturale e scientifica;

h) costituzione presso le Soprintendenze e gli istituti regionali, di Consigli di Istituto, composti di regola da tutto il personale scientifico e da rappresentanti del Personale tecnico, amministrativo ed esecutivo, e determinazione dei relativi compiti in ordine alla gestione amministrativa, culturale e scientifica della Soprintendenza o dell'Istituto. Tra tali compiti non potrà in ogni caso mancare quello dell'approvazione preventiva del programma annuale.

art. 31

#### *Altri criteri per l'emanazione delle leggi regionali*

Nell'emanazione delle leggi di riordino dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali, le Regioni dovranno altresì attenersi ai seguenti criteri:

a) precisare le modalità per il riconoscimento agli istituti museali, sia quelli direttamente dipendenti dalla Regione o da suoi organi sia quelli direttamente dipendenti dalla Regione o da suoi organi sia quelli gestiti dagli enti locali; di un'autonomia amministrativa e contabile e di direzione culturale e scientifica che sia rapportata alla rilevanza degli istituti stessi;

b) prevedere l'istituzione, la composizione e i compiti di organi consultivi regionali che assicurino la partecipazione sia delle forze culturali e sociali sia di rappresentanti del personale scientifico operante nel settore all'elaborazione della politica regionale dei beni culturali e ambientali;

c) definire sempre per l'elaborazione di tale politica e per lo svolgimento di una azione coordinata, forme di consultazione periodica degli enti locali, anche con la partecipazione dei rappresentanti delle Soprintendenze e degli Istituti regionali;

d) disciplinare l'organizzazione dei corsi di formazione professionale di competenza delle Regioni, tenendo conto dei principi generali stabiliti dalle norme di cui all'art. 4, lettera c) e all'art. 27, lettera b).

art. 32

#### *Collaborazione con la Scuola e l'Università*

Le leggi regionali dovranno altresì:

a) prevedere forme di collaborazione delle Soprintendenze e degli istituti museali con gli organi di governo della Scuola, al fine di potenziare i servizi di didattica dei beni culturali, promuovere l'aggiornamento e l'informazione degli insegnanti, estendere fin dalla scuola dell'obbligo la conoscenza e l'uso pubblico dei beni culturali e ambientali;

b) fissare procedure e modalità per la stipula di convenzioni con Università, Dipartimenti, Istituti di ricerca, per la formazione e l'aggiornamento del personale, la collaborazione reciproca nello svolgimento dell'attività didattica, l'organizzazione di programmi di ricerca, lo studio di nuove tecniche e nuove metodologie, la partecipazione alla catalogazione, l'approfondimento di altri temi di comune interesse.

art. 33

#### *Deleghe ai Comuni singoli o associati*

Le Regioni, con proprie leggi, possono delegare ai Comuni o ad associazioni intercomunali la gestione di musei, gallerie, archivi, biblioteche, monumenti, aree archeologiche od altri istituti assimilati, garantendo che i Comuni o le associazioni intercomunali siano dotati di strutture e servizi tecnici e scientifici adeguati per la gestione di tale istituti, e sempre che la gestione degli istituti stessi non sia invece ritenuta essenziale per le Soprintendenze ai fini dell'esercizio delle loro funzioni. Per la

gestione degli istituti di cui al comma precedente i Comuni possono associarsi secondo modalità e criteri fissati dalle leggi regionali. L'ambito territoriale entro il quale viene costituita l'associazione intercomunale, di norma coincidente con quello concernente gli altri servizi culturali, deve essere di dimensione tale da assicurare il necessario sostegno tecnico e scientifico per l'attività di gestione. L'associazione riguarda anche i musei, le biblioteche e gli altri istituti assimilati che all'atto della delega regionale sono già di proprietà dei Comuni.

Le leggi regionali, sentiti gli enti locali interessati, possono prevedere il trasferimento ai Comuni di musei, biblioteche o altri istituti di proprietà della Provincia.

Nei casi in cui non si verificano le condizioni previste dal primo comma, la gestione degli istituti rimane affidata alle Soprintendenze.

art. 34

#### *Delega alle Province*

Le Regioni con propria legge possono delegare alle Province:

a) le funzioni di programmazione relative alla gestione degli archivi provinciali, alla costituzione dei sistemi bibliotecari locali, al coordinamento dei musei e delle biblioteche gestiti dai Comuni singoli o associate, all'ordinamento degli archivi locali;

b) la gestione, nella rispettiva circoscrizione, di corsi di aggiornamento per il personale dei servizi dei beni culturali, secondo le norme e i criteri di cui agli artt. 4, lettera c) e 31, lettera d).

Le norme di cui al presente articolo saranno modificate in relazione all'entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie locali.

art. 35

#### *Vigilanza sulle funzioni delegate agli enti locali*

L'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali è sottoposto alla vigilanza delle Regioni, che assicurano l'attuazione delle norme di tutela e forniscono l'assistenza tecnico-scientifica, nonché contributi finanziari per le attività conoscitive e di progettazione e per il potenziamento e la costituzione di servizi.

Gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro delegate, assicurano a musei, gallerie, biblioteche, archivi ed altri istituti assimilati, autonomia amministrativa e contabile e di gestione culturale e scientifica, secondo modalità stabilite nelle leggi regionali, affidando la gestione di tali istituti a personale tecnico e scientifico adeguatamente preparato in conformità con quanto disposto all'art. 4, lettera c) e all'art. 26 della presente legge.

art. 36

#### *Norme per il personale*

Le Regioni, con propria legge, provvedono all'assegnazione del personale trasferito dallo Stato, ripartendolo tra gli organi e gli istituti regionali di cui all'art. 30 e gli istituti di cui è delegata la gestione ai Comuni. Dopo l'emanazione delle leggi regionali di riassetto normativo e organizzativo per le competenze delegate, gli enti locali che abbiano adottato il piano di riorganizzazione degli uffici e dei servizi, secondo le modalità previste dal d.l. 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive modificazioni, potranno procedere all'ampliamento delle piante organiche, da sottoporsi al solo esame del competente organo regionale di controllo, e all'assunzione del personale tecnico-scientifico e amministrativo strettamente indispensabile alla riorganizzazione, alla riqualificazione, all'ampliamento dei servizi e degli istituti per le competenze di cui alla presente legge. Tale facoltà potrà essere esercitata in relazione ai piani nazionali e regionali di settore e nei limiti dei parametri che saranno fissati, con decreto, dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e il Comitato di programmazione; tale decreto da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà anche indicare i limiti percentuali annui da

osservarsi nel procedere alle nuove assunzioni.

art. 37

### *Compiti delle Soprintendenze*

La Soprintendenza ai beni culturali e ambientali è organo tecnico e amministrativo della Regione, per le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge. Essa è dotata di autonomia amministrativa contabile e di direzione culturale e scientifica, nel quadro dei principi, degli obiettivi e dei programmi fissati in sede nazionale e regionale.

In particolare la Soprintendenza:

a) esercita tutte le attività ad essa attribuite dalla legislazione di tutela ed esegue indagini, scavi, altri programmi di ricerca;

b) formula ed effettua programmi di intervento annuale e poliennale in merito alla catalogazione, al restauro, alla tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, all'istituzione di nuovi musei, biblioteche, archivi, servizi a al potenziamento di quelli esistenti;

c) esprime parere obbligatorio sugli strumenti urbanistici, in merito alla loro conformità alle normative di tutela;

d) presta assistenza agli enti locali per le attività conoscitive e di progettazione in relazione alle materie di cui alle lettere a) e b);

e) esprime parere obbligatorio su schemi di atti normativi e amministrativi regionali, in materia di beni culturali e ambientali, assetto del territorio, protezione dei parchi e dei beni naturalistici.

## **TITOLO IV: Tutela e assetto territoriale**

art. 38

### *Inventario regionale dei beni culturali e ambientali*

Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge le Regioni provvedono, secondo criteri e metodologie definite in modo unitario in sede nazionale nel quadro delle competenze di indirizzo del Governo e con l'assistenza tecnica degli Istituti centrali, ad un inventario dei beni culturali e ambientali esistenti nella Regione, corredato dalle informazioni relative allo stato di conservazione e ai parametri ambientali. L'inclusione nell'inventario ha valore di dichiarazione di bene culturale e comporta l'estensione dei relativi vincoli. Anche prima del termine di quattro anni la Regione può comunque procedere, anche mediante piani stralcio provvisori o con singoli provvedimenti, all'estensione dei vincoli previsti dalle norme di tutela a beni non ancora vincolati.

L'inventario viene aggiornato ogni quattro anni, ferma restando la facoltà della Regione di inserire ulteriori beni anche prima della scadenza del quadriennio, qualora ciò sia richiesto o comunque opportuno per la salvaguardia o il recupero di immobili o aree, di beni mobili singoli, o di complessi o collezioni.

Tale inventario sarà realizzato per obiettivi successivi e fasi programmate, tenendo conto delle informazioni e delle campagne di censimento e catalogazione già effettuate da organi dello Stato o degli enti locali, e sarà strumento per la migliore definizione dei piani di sviluppo e dei programmi di settore nazionali e regionali. Pertanto sarà finalizzato in via prioritaria all'acquisizione di dati utilizzabili per la redazione di strumenti urbanistici e piani di recupero, per l'individuazione e il risanamento di situazioni di particolare degrado, per il riordino e il potenziamento delle biblioteche, degli archivi, dei musei e per il miglioramento dei servizi da essi erogati, per l'individuazione preventiva di aree archeologiche.

L'inventario deve prevedere aree di riserva per le preesistenze archeologiche, da aggiornarsi ogni quattro anni. Nell'elaborazione dell'inventario e nei suoi successivi aggiornamenti non possono essere annullati o ridotti, se non su parere conforme del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali o, su sua delega, del competente Comitato di settore, i vincoli già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

art. 39

*Inventario regionale e strumenti urbanistici*

I dati conoscitivi che costituiscono l'inventario regionale dei beni culturali e ambientali debbono essere messi a disposizione dei Comuni, per quel che riguarda il territorio di loro competenza. I Comuni sono tenuti ad accluderli agli strumenti urbanistici e ai piani e ai programmi attuativi poliennali, assicurando il pieno rispetto dei vincoli di tutela dei beni culturali e ambientali.

art. 40

*Piani di recupero obbligatori*

I Comuni, nell'esercizio delle loro competenze in materia urbanistica, sono tenuti alla predisposizione di piani di recupero obbligatori nei casi previsti dalle leggi regionali.

La Regione, ai fini della presente legge, integra le norme delle leggi urbanistiche, prevedendo l'obbligo dei piani di recupero:

a) per tutti gli immobili sottoposti a vincolo, in forza della precedente normativa di tutela;

b) per tutti gli immobili o complessi inseriti nell'inventario regionale dei beni culturali e ambientali, di cui al precedente art. 38.

In tal caso il piano di recupero potrà riguardare anche altri immobili o aree contigui, il cui inserimento nel piano di recupero si renda necessario o utile per la migliore utilizzazione o salvaguardia del bene in oggetto.

Nel caso di centri edificati di antica formazione, l'inventario può individuare anche immobili o complessi urbani che, pur non rientrando nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, abbiano nell'insieme un rilevante interesse documentario e ambientale. In tal caso il piano di recupero deve comprendere l'intero complesso urbano o parti di esso autonome e indipendenti.

Le Soprintendenze ai beni culturali e ambientali e gli Istituti regionali sono, per i rispettivi compiti, organi di assistenza e consulenza tecnica dei Comuni per la progettazione e per l'esecuzione delle opere di recupero.

Ai fini di cui sopra, la Regione può anche disporre la costituzione di un Comitato tecnico-scientifico regionale, composto da funzionari e tecnici degli Istituti regionali e della Soprintendenza, da tecnici a funzionari di altri dipartimenti, da docenti e ricercatori universitari, da esperti designati dagli enti locali.

art. 41

*Agevolazioni per i proprietari di immobili vincolati*

I proprietari degli immobili inclusi nei piani di recupero obbligatori fruiscono, oltre che delle agevolazioni previste dalle norme vigenti, di quelle indicate nei successivi artt. 61, 62 a 63, nonché di quelle disposte da leggi regionali.

art. 42

*Alienazione di beni di proprietà pubblica*

I beni culturali e ambientali di proprietà pubblica, compresi quelli trasferiti alle Regioni e agli enti locali, non possono essere alienati se non con legge statale, anche di iniziativa regionale. Lo stesso regime deve prevedersi per i beni culturali e ambientali successivamente acquisiti alla proprietà pubblica.

**TITOLO V: Altre modificazioni delle normative di tutela**

art. 43

*Estensione temporale della normativa di tutela*

Non sono soggette alla disciplina prevista dalla legislazione di tutela le opere di autore vivente eseguite da meno di trent'anni. Su parere conforme del Consiglio nazionale per i beni culturali e



ambientali o del competente Comitato di settore possono tuttavia essere decisi anche interventi diretti a impedire il deperimento o la distruzione di opere più recenti che siano, di riconosciuto valore.

art. 44

*Notifica ai privati*

Dal momento dell'attuazione della delega di cui all'art. 5 della presente legge, la notifica ai privati di cui all'art. 3 della legge 1° giugno 1939, numero 1089, è effettuata con atto del competente Assessorato o Dipartimento regionale.

A tale Assessorato o Dipartimento si intendono riferite anche le altre funzioni che in tale legge o nelle successive modificazioni sono attribuite al Ministro, ad eccezione di quelle che la presente legge riserva espressamente ad organi dello Stato e fermi restando i poteri cautelari e di surroga che il precedente art. 9 attribuisce al Ministro per i beni culturali e ambientali.

La notifica può riguardare sia beni singoli, sia complessi di beni mobili e immobili. Il vincolo relativo a un immobile si estende automaticamente, salvo che ciò non sia esplicitamente escluso dal relativo provvedimento, a tutte le pertinenze e alle cose mobili o immobili che ne costituiscono arredamento essenziale e caratteristico. Con la notifica o con atto successivo si possono altresì prevedere particolari misure di salvaguardia delle caratteristiche storiche, ambientali o culturali dell'ambiente che circonda l'immobile o il complesso di immobili vincolati.

Per i centri storici le misure di salvaguardia e di recupero riguardano l'intero complesso o parti di esso autonome e indipendenti, nei modi previsti dal quarto comma del precedente art. 40.

art. 45

*Procedure per la notifica*

La notifica ai privati è effettuata dal Soprintendente competente per territorio ed è immediatamente vincolante. Essa diventa definitiva qualora non sia modificata con decreto della Regione, che deve essere adottato entro novanta giorni.

Se entro tale termine la Regione adotta un provvedimento diverso da quello proposto dalla Soprintendenza, tale difformità di pareri viene comunicata a cura del Commissario di Governo al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e alla Segreteria generale del Ministero, mentre l'efficacia del vincolo disposto dalla Soprintendenza viene prorogata di altri sessanta giorni in modo da consentire un eventuale intervento cautelare o sostitutivo del Ministero per i beni culturali e ambientali. L'inclusione nell'inventario regionale dei beni culturali e ambientali ha automaticamente valore di dichiarazione di bene di interesse culturale, anche indipendentemente da precedente notifica della Soprintendenza, e viene comunicata al proprietario del bene. Analogo valore ha la decisione del Ministro di includere nell'inventario regionale, in base al suo potere surrogatorio, un bene morale o immobile o un complesso di beni mobili o immobili che non vi siano stati inclusi.

Le espropriazioni e le occupazioni di urgenza di immobili sono disposte secondo le modalità previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

art. 46

*Raccolte, collezioni o serie di oggetti*

La facoltà di vincolo prevista dall'art. 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è estesa a raccolte, collezioni o serie di oggetti che presentino, comunque, un rilevante interesse culturale, indipendentemente dall'epoca in cui i singoli oggetti sono stati prodotti o raccolti. Qualora esista un rapporto determinante, ai fini dell'interesse culturale, fra la raccolta, la collezione o la serie di oggetti e il contesto storico o ambientale nel quale sono conservate, il vincolo può altresì prevedere, con esplicita motivazione, il divieto di trasferimento in altra sede e di modificazione dell'ambiente.

Nel vincolo possono essere inclusi, con provvedimenti successivi, anche opere acquisite posteriormente alla prima notifica.

Le norme indicate ai commi precedenti si applicano anche alle raccolte private di materiale librario e

archivistico.

art. 47

*Aree archeologiche*

L'applicazione delle norme di tutela può essere estesa anche alle aree nelle quali si trovino resti d'interesse archeologico la cui esistenza risulti anche solo in base a rilievi aerofotografici, prospezioni od altro metodo di accertamento scientifico.

art. 48

*Vincolo presuntivo a fine di accertamento*

Ai fini dell'accertamento dell'esistenza, presso privati, di beni di interesse culturale, la Soprintendenza può procedere alla notifica di un vincolo presuntivo, da confermare con provvedimento successivo entro sessanta giorni. Tale vincolo dà diritto all'accesso ispettivo.

art. 49

*Accesso del pubblico alla fruizione di beni culturali di enti o privati*

Gli enti pubblici e gli istituti legalmente riconosciuti, proprietari di beni di interesse culturale, sono tenuti ad assicurare l'accesso del pubblico a visitarli.

La disciplina dell'accesso sarà fissata dall'ente o istituto d'accordo con la competente Soprintendenza.

Potranno essere concessi contributi per gli oneri di funzionamento di mantenimento e di sicurezza.

Qualora si tratti di beni di proprietà di enti ecclesiastici si procederà d'accordo con l'autorità ecclesiastica per quel che riguarda le esigenze del culto.

Anche i privati proprietari di beni di interesse culturale debbono garantirne la fruizione pubblica, secondo modalità da definire, in rapporto alle differenti situazioni e tenuto conto delle ragioni di sicurezza e dei legittimi interessi del proprietario, d'accordo con la Soprintendenza competente per territorio.

art. 50

*Obblighi dei proprietari di beni culturali e possibilità di confisca dei beni*

Fermi restando gli obblighi derivanti dalla legge 1 ° giugno 1939, n. 1089, e da altri provvedimenti di legge, i proprietari di beni culturali hanno l'obbligo:

a) di non alterarne lo stato e la struttura e di non destinarli ad usi che ne pregiudichino la conservazione e il pubblico godimento;

b) di preservarli, mediante le necessarie opere di salvaguardia, manutenzione e restauro, dall'offesa di agenti esterni e da ogni altra possibile causa di degrado;

c) di non collocare senza preventiva autorizzazione e comunque rimuovere immediatamente, su richiesta delle Soprintendenze, insegne luminose, arredi o altre opere deturpanti;

d) di denunciare immediatamente danni o pericoli di danno, adottando nel contempo le indispensabili misure di salvaguardia.

Nel caso di mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, la Regione, e, per essa, la Soprintendenza competente per territorio, possono disporre l'esecuzione, entro un termine perentorio, di interventi di manutenzione, ripristino o restauro a cura e spese del proprietario.

In caso di grave violazione delle norme di tutela, indipendentemente dalle decisioni di competenza dell'autorità giudiziaria in sede penale, il Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta della Regione, può ordinare la confisca senza indennizzo dei beni e la loro acquisizione alle raccolte pubbliche.

art. 51

*Espropriazione di beni culturali*

I beni culturali dichiarati, mobili o immobili, comprese le aree in cui si trovano beni culturali non ancora portati alla luce nonché raccolte e collezioni notificate, possono formare oggetto di

espropriazione per pubblica utilità. Costituisce in ogni caso idonea e sufficiente motivazione del procedimento di espropriazione di un bene culturale la necessità di assicurarne la conservazione, la valorizzazione, il godimento e la fruizione pubblica.

Possono esercitare la facoltà di espropriazione gli enti locali territoriali e in via sostitutiva, sia per acquisizioni dirette sia a favore degli enti locali territoriali interessati, le Regioni e lo Stato.

Possono essere espropriati, secondo la disciplina prevista dal presente articolo, anche gli immobili adiacenti a beni culturali dichiarati e sui quali siano state imposte le misure di salvaguardia previste dall'art. 21 della legge 1 ° giugno 1939, n. 1089, nonché le aree destinate alla costruzione o ampliamento di musei, archivi, biblioteche.

art. 52

#### *Tutela degli interessi collettivi*

Le associazioni tra cittadini costituite su base volontaria, che abbiano tra i loro fini istituzionali la tutela culturale e ambientale, possono agire nei procedimenti amministrativi anche in sede giurisdizionale in qualità di parte, limitatamente alla tutela di interessi diffusi e collettivi.

art. 53

#### *Inderogabilità della giurisdizione*

Il contenzioso relativo ai provvedimenti amministrativi di cui alla presente legge è di competenza della giurisdizione amministrativa ordinaria.

È escluso il ricorso agli arbitraggi e ai collegi peritali, di cui agli artt. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e 31, terzo comma, della legge 1 ° giugno 1939, n.1089, e all'art. 148 del r.d. 30 gennaio 1913, n. 363, e ad ogni forma di lodo arbitrale e arbitrato proprio o improprio.

art. 54

#### *Esclusione dall'esportazione*

È vietata l'esportazione di beni culturali notificati.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, può con proprio decreto stabilire l'esclusione temporanea o definitiva dall'esportazione di specifiche categorie di beni, in relazione alle loro caratteristiche oggettive o alla loro provenienza.

art. 55

#### *Procedure per l'esportazione*

Chiunque voglia esportare all'estero beni di interesse culturale non notificati deve presentarli agli Uffici esportazione di cui all'art. 25 della presente legge.

La Commissione, qualora si tratti di opere di artista vivente prodotte da meno di trenta anni, rilascia il nulla-osta per l'esportazione. Nel caso di opere di autori defunti o che, comunque, abbiano più di trent'anni, la Commissione può rilasciare la licenza di esportazione ovvero, in rapporto all'interesse del bene, proporre l'acquisto o la notifica come bene culturale e quindi il divieto di esportazione. L'acquisto, attraverso l'esercizio del diritto di prelazione, deve essere compiuto entro sessanta giorni. Se ciò non accade, la Commissione può in via subordinata, entro il termine di ulteriori trenta giorni, proporre la notifica e quindi il veto di esportazione.

La proposta di notifica formulata dalla Commissione ha valore vincolante e ricade sotto le procedure previste dal precedente art. 45.

art. 56

#### *Esportazione ed importazione temporanea*

L'esportazione temporanea di beni culturali di proprietà di privati può essere consentita, ferma restando la facoltà di vietare l'esportazione per ragioni di sicurezza e di conservazione, solo per mostre ed altre manifestazioni culturali e per un periodo non superiore ad un anno non prorogabile. In caso di violazione di questa norma, si ricade nei casi di esportazione illecita.

L'importazione temporanea di beni culturali è consentita ai privati solo per mostre o altre iniziative culturali. Nel caso in cui l'opera temporaneamente importata venga alienata, l'importazione diventa definitiva e comporta, pertanto, a carico dell'importatore, l'onere di integrare le tasse di importazione nelle aliquote previste per l'importazione definitiva e l'obbligo di denuncia, all'Ufficio esportazione competente, del nome e del domicilio del nuovo proprietario.

art. 57

*Esercizio del diritto di prelazione*

Il diritto di prelazione, in tutti i casi previsti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, può essere esercitato, oltre che dallo Stato, da Regioni o enti locali.

art. 58

*Testo unico delle norme di tutela*

Ferme restando le abrogazioni e le modificazioni comportate dalla presente legge, restano validi, per quanto compatibili, la legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e il d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato a emanare, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, delle Regioni, delle Commissioni competenti del Senato e della Camera, un decreto avente valore di legge nel quale raccoglierà in forma di testo unico, coordinando le norme contenute nella presente legge con le altre di cui al primo comma, il complesso della normativa di tutela.

Lo schema di decreto sarà sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari una prima volta almeno quattro mesi prima della scadenza della delega e una seconda volta almeno un mese prima di tale scadenza.

**TITOLO VI: Agevolazioni fiscali**

art. 59

*Pagamento dell'imposta di successione con beni culturali*

L'erede o gli eredi nel cui asse ereditario sia compreso un bene culturale di cui lo Stato o una Regione o un ente locale siano interessati all'acquisizione, possono cederlo all'Amministrazione a scomputo totale o parziale dell'imposta di successione. Tale agevolazione è estesa anche al legatario nel cui legato siano compresi beni culturali. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato anche con opere di autore vivente la cui esecuzione risalga ad epoca inferiore ai trent'anni.

La previa valutazione del bene culturale, per i fini di cui al precedente comma è effettuata dalle competenti Amministrazioni per i beni culturali e ambientali, di concerto con gli Uffici finanziari dello Stato.

Tale valutazione deve essere compiuta entro il termine di sei mesi dalla domanda presentata dall'erede o dal legatario. Da quel momento l'erede o il legatario ha due mesi di tempo per accettare la valutazione oppure ritirare la richiesta e pagare altrimenti l'imposta di successione.

art. 60

*Agevolazioni in casi di donazioni*

Il valore dei beni culturali donati allo Stato o ad altri enti pubblici e le somme di denaro elargite per le finalità indicate nel comma successivo non concorrono alla formazione del reddito imponibile del donante ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche o delle persone giuridiche, quando la donazione risulti da dichiarazione di accettazione rilasciata dai competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Gli atti di liberalità a favore dello Stato o di enti pubblici territoriali, che abbiano ad oggetto beni culturali o altri beni o somme di denaro con la specifica destinazione alla valorizzazione, al restauro,

all'incremento o al pubblico godimento di beni culturali, possono essere stipulati, a scelta del donante, in forma notarile o in forma pubblico-amministrativa dagli uffici roganti. I beni e le somme di denaro oggetto della donazione non possono essere destinati a scopi diversi da quelli indicati.

Le amministrazioni e gli enti beneficiari hanno la facoltà di assumere, anche prima dell'accettazione, gli oneri della custodia, conservazione e manutenzione dei beni donati, fatta salva, in caso di mancato perfezionamento della donazione, la rivalsa nei confronti degli obbligati.

Il valore dei beni donati deve risultare da attestazione rilasciata, entro quattro mesi dall'avvenuta donazione, dalle competenti Amministrazioni per i beni culturali e ambientali; di concerto con gli Uffici finanziari dello Stato. L'attestazione deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è avvenuta l'accettazione della donazione.

art. 61

*Coefficienti catastali ed esenzione di imposte degli immobili vincolati.*

L'aggiornamento dei redditi degli immobili riconosciuti di interesse culturale è effettuato mediante l'applicazione del minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati compresi nella stessa categoria e previa classificazione degli immobili stessi, se destinati ad uso abitativo, nella categoria catastale A/9. Non concorrono alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a musei, biblioteche, archivi aperti al pubblico, quando al possessore non derivi alcun utile dall'utilizzazione dell'immobile. Analoga esclusione vale per i redditi catastali delle proprietà terriere (parchi, giardini, eccetera) che siano aperte al pubblico o la cui conservazione sia di pubblico interesse, purché i costi annuali superino di regola gli utili ricavati.

art. 62

*Oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche*

Il secondo comma dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dai seguenti:

"Sono inoltre deducibili le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione restauro delle cose vincolate come beni di interesse culturale, nella misura effettivamente rimasta a carico.

La necessità delle spese, di cui al precedente comma, quando non siano obbligatorie per legge deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza; la congruità delle spese medesime deve essere accertata dalla Soprintendenza stessa".

art. 63

*Deducibilità ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche*

Il secondo comma dell'art. 6 del d. P.R. 29 settembre 1973, n. 598, è sostituito dai seguenti: "Sono tuttavia deducibili le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate come beni di interesse culturale.

La necessità delle spese di cui al precedente comma, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza regionale; la congruità delle spese medesime deve essere accertata dalla Soprintendenza stessa".

art. 64

*Esclusione dell'attivo ereditario ai fini dell'imposta di successione*

Concorrono a formare l'asse ereditario solo per una quota pari alla metà del loro valore i beni che presentano interesse artistico, storico, scientifico, ivi compresi:

- a) i beni che interessano l'archeologia, la paleontologia, la preistoria, e le primitive civiltà;
- b) i beni di interesse numismatico;
- c) i manoscritti, gli autografi i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni, le pitture e le sculture, le opere d'arte originali o aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le collezioni indicate nell'art. 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

e) gli immobili di interesse culturale, sempreché l'assolvimento degli obblighi previsti per la loro conservazione e protezione risulti da certificazione del competente organo dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali.

Il valore dei beni sopra indicati sarà calcolato secondo le procedure indicate nel secondo e terzo comma dell'art. 59.

L'erede deve presentare al competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali l'inventario dei beni di cui al primo comma; esso deve contenere la descrizione particolareggiata del bene con ogni notizia idonea alla sua identificazione.

La competente Soprintendenza per i beni culturali e ambientali attesterà per ogni singolo bene compreso nell'inventario la esistenza delle caratteristiche previste dal presente articolo.

Contro eventuale attestazione negativa è ammesso ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale decide su conforme parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

L'accertamento positivo delle caratteristiche del presente articolo comporta la sottoposizione del bene o dei beni al vincolo previsto per i beni culturali o ambientali dichiarati.

I beni sui quali sono stati applicati i benefici fiscali di cui al presente articolo non possono essere alienati o a qualunque titolo trasferiti a terzi, fatta eccezione per le donazioni a favore dello Stato o di enti pubblici, per un periodo di cinque anni. L'eventuale violazione comporta la decadenza dai benefici goduti e il pagamento delle imposte di successione in misura tripla di quella normale nonché degli interessi di mora di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

art. 65

#### *Decadenza dei contributi e delle agevolazioni fiscali*

Le violazioni degli obblighi stabiliti dalla presente legge comportano la automatica decadenza del trasgressore da tutti i contributi e dalle agevolazioni fiscali dalla stessa previsti. La competente autorità amministrativa dà immediata comunicazione agli uffici tributari della commessa violazione delle norme di tutela dei beni culturali.

### **TITOLO VII: Norme finanziarie e transitorie**

art. 66

#### *Riduzione dei capitoli di bilancio*

I capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, relativi in tutto o in parte alle funzioni delegate con la presente legge, sono soppressi o ridotti e le somme corrispondenti sono attribuite alle Regioni a agli enti locali secondo le norme previste dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Le soppressioni e le riduzioni da apportare saranno determinate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro per i beni culturali e ambientali, sentite le competenti Commissioni della Camera e del Senato.

art. 67

#### *Prima attuazione della riforma*

Nella prima fase di attuazione della presente legge il Governo elaborerà, secondo le procedure indicate nell'art. 11, un programma di settore di durata quinquennale. Tale programma, corredato dalle previsioni di spesa, sarà presentato al Parlamento come allegato al bilancio di previsione per il primo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge e sarà indirizzato in via prioritaria, attraverso interventi diretti dello Stato o contributi finanziari alle Regioni, al perseguimento dei seguenti obiettivi:

1) progettazione e attivazione del Sistema bibliografico nazionale e del Servizio nazionale di accesso

al patrimonio librario e ai documenti;

2) campagne conoscitive e di accertamento finalizzate alla redazione degli inventari regionali di cui al precedente art. 38;

3) definizione e prima attuazione di piani di riordino, potenziamento tecnico, risanamento ambientale di archivi, musei, biblioteche;

4) definizione e prima attuazione di piani di potenziamento dei servizi e delle attrezzature tecniche degli Istituti centrali;

5) progettazione e attuazione a livello nazionale e regionale dei Centri di documentazione e informazione con particolare riguardo al Servizio centrale per le esportazioni e le importazioni;

6) progettazione e prima attuazione dei Centri regionali per la conservazione e il restauro;

7) progetti di ricerca finalizzati alla definizione dei procedimenti applicativi per la conservazione del materiale lapideo e dei bronzi all'aperto.

art. 68

*Trasferimento di ulteriori competenze al Ministero per i beni culturali e ambientali*

Entro quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge per trasferire al Ministero per i beni culturali e ambientali, che da quel momento assumerà il nome di Ministero per i beni e le attività culturali e per l'ambiente, le competenze in materia di spettacolo attualmente esercitate dal Ministero del turismo e dello spettacolo, tranne quelle che saranno trasferite alle Regioni attraverso le leggi di riforma del teatro, del cinema e della musica. Nel Ministero per i beni e le attività culturali e per l'ambiente saranno unificate anche altre competenze in materia di attività culturali attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o da altri Ministeri.

Il disegno di legge di cui al precedente comma prevede altresì la soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo e il trasferimento al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle residue competenze in materia di turismo.